

Dott. Marco Luca Demarchi
Largo Garibaldi, 5
12100, Cuneo (CN)
e-mail: marco@studiodemarchi.eu
Tel: 0171 67 259

TRIBUNALE DI CUNEO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE R.G. 15/2025
LE CIRQUE WTP SRL

Comunicazione ex art. 200 CCII di apertura della Liquidazione Giudiziale.

Con la presente si comunica che con sentenza n. 342025 depositata il 11/07/2025 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la Liquidazione Giudiziale di Le Cirque WTP con sede in Cuneo, Via Mameli 4/bis (P.IVA 03860190044) nominando il sottoscritto quale Curatore.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno **11/11/2025** alle ore **12,00** nell'ufficio del G.D., dottoressa Paola Elefante presso il Palazzo di Giustizia di Cuneo.

Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, vanno proposte con **ricorso**, unitamente ai **documenti dimostrativi del diritto che si intende far valere**, almeno 30 giorni prima dell'udienza sopraindicata, e quindi **entro la data del 27/10/2025 ESCLUSIVAMENTE** al seguente **indirizzo di posta elettronica certificata**:

cnlg152025@procedurepec.com

Oltre il suddetto termine **ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo**, le domande di ammissione presentate saranno considerate **tardive** ai sensi dell'art. 208 comma 1 CCII. Decorso quest'ulteriore termine, e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo, le domande saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al ricorrente e che la domanda sia stata trasmessa al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

La domanda può essere proposta **anche senza l'assistenza di un difensore**, con **ricorso sottoscritto con firma digitale** o con **firma autografa** apposta sul documento originale, successivamente scansionato ai fini del suo invio telematico, e deve contenere:

- a. **l'indicazione della procedura** (denominazione della società sottoposta a liquidazione giudiziale e relativo numero di ruolo) cui si intende partecipare unitamente alle **generalità** e al **codice fiscale** del creditore nonché alle **coordinate bancarie** o alla dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario in base a quanto stabilito dal Giudice delegato;
- b. **la determinazione della somma** che si intende insinuare al passivo ovvero la **descrizione del bene** di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero **l'ammontare del credito** per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
- c. la succinta **esposizione dei fatti e degli elementi di diritto** che costituiscono la ragione della domanda;

- d. l'eventuale indicazione di un **titolo di prelazione** e, ove abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
- e. l'indicazione dell'**indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)** presso cui ricevere le comunicazioni relative alla procedura, con onere di segnalarne al curatore ogni variazione.

Se risulterà omissso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle **lettere a, b o c**, il ricorso verrà dichiarato **inammissibile**. Se risulterà omissso o assolutamente incerto il requisito di cui alla **lettera d**, il credito verrà considerato **chirografario**. Infine, in caso di omessa istituzione o indicazione dell'indirizzo P.E.C. di cui alla **lettera e**, ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante **deposito in Cancelleria**, senza ulteriore avviso.

Si avverte, inoltre, che:

- a. entro **15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il progetto di stato passivo** verrà **depositato** presso la Cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso;
- b. fino a **5 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo**, è possibile presentare osservazioni scritte e **documenti integrativi**, da inviare al medesimo indirizzo P.E.C. utilizzato per la trasmissione del ricorso.

Al suddetto indirizzo P.E.C., è possibile comunicare l'eventuale **disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Comitato dei Creditori**, organo al quale spettano i diritti di cui all'art. 140 CCII comma 5 (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e comma 6 (diritto al rimborso spese e al compenso) nonché i doveri di cui ai commi 1, 2, 3 (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni) e dal quale derivano le responsabilità di cui ai commi 7 e 8 (azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2407 c.c.) nonché le sanzioni di cui all'art. 339 CCII (mercato di voto). A tal proposito si fa presente, inoltre, che in base all'art. 138 comma 7 CCII, ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al Giudice Delegato.

Con il ricorso è anche possibile richiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232 comma 4 CCII.

Dovranno essere depositati **in originale**, presso la cancelleria del Tribunale, che rilascerà apposita ricevuta, **solo i titoli di credito (assegni, cambiali, ecc.)** mentre saranno ritenuti **irricevibili** i ricorsi e i documenti trasmessi in forma cartacea.


In calce si elencano, a titolo esemplificativo, i documenti dei quali è consigliata la trasmissione a supporto della domanda.

Distinti Saluti

Cuneo, 22/07/2025

Il Curatore

dott. Marco Luca Demarchi



DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

INTERESSI:

- calcolo degli eventuali interessi richiesti, con indicazione del tasso applicato, del *dies a quo* e del *dies ad quem* (necessariamente la data della liquidazione giudiziale). Si precisa che ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori commerciali non si applicano in ambito concorsuale.
- calcolo degli interessi maturati nell'anno in corso alla data della liquidazione giudiziale e nell'anno precedente, per i crediti muniti di privilegio (art. 2749 co. 1 c.c.), e degli interessi maturati nell'anno in corso alla data della liquidazione giudiziale e nelle due annualità precedenti, per i crediti muniti di prelazione ipotecaria (art. 2855 co. 2 c.c.)

DECRETI INGIUNTIVI:

- ai fini dell'opponibilità alla massa, è necessario che il Decreto Ingiuntivo sia stato munito di formula di definitività, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione della liquidazione giudiziale.

SPESE (ANCHE LEGALI) SOSTENUTE:

- documentazione attestante il pagamento (fattura quietanzata, ricevuta ecc.)

TITOLI DI CREDITO:

- gli originali vanno depositati in cancelleria. Ai fini della opponibilità alla massa occorre che il protesto del titolo sia stato levato prima della dichiarazione della liquidazione giudiziale o che comunque il titolo abbia data certa anteriore

CREDITI COMMERCIALI (DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI IMPRESA E/O LAVORO AUTONOMO):

- estratto del libro giornale (o dei libri IVA per le imprese ed i lavoratori autonomi in regime di contabilità semplificata) relativo all'intero periodo in cui si è svolto il rapporto
- contratto e fatture accompagnatorie o eventuali documenti di trasporto
- per ottenere il privilegio ex art. 2758 co. 2 c.c. per IVA di rivalsa occorre descrivere in ricorso i beni oggetto della fornitura o della prestazione.

CREDITI RETRIBUTIVI:

- contratto di lavoro e cedolini delle retribuzioni rimaste impagate, con indicazione della retribuzione complessivamente richiesta al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
- indicazione separata di eventuali acconti percepiti nonché indennità per lavoro straordinario, ferie non godute, mancato preavviso ex art. 2118 c.c., malattia, r.o.l.
- calcolo del T.F.R. (con separata indicazione delle quote di t.f.r. maturate fino al 31.12.2000, nonché l'ammontare degli abbattimenti di cui all'art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore all'1.1.2001, l'ammontare lordo della rivalutazione maturata dall'1.1.2001 e della relativa imposta sostitutiva, l'ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l'ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi) con la segnalazione di eventuali forme di previdenza complementare;

- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di esecutività dello stato passivo e del credito per interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data fino alla data della liquidazione giudiziale.

PRESTATORI DI OPERA INTELLETTUALE:

- contratto o lettera d'incarico;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale delle attività poste in essere;
- nota spese e competenze, elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2013 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle conclusesi successivamente, anche se iniziate in precedenza
- indicazione separata dei diritti maturati nell'ultimo biennio della prestazione professionale;
- indicazione separata di IVA e CAP ove sia stata emessa fattura;

ISTITUTI DI CREDITO:

- contratto di conto corrente comprensivo dei fogli informativi sottoscritti e contenete le condizioni economiche applicate al rapporto;
- atti di affidamento delle aperture di credito;
- estratti di conto corrente comprensivi dello scalare e degli elementi per il conteggio delle competenze dall'accensione alla data della liquidazione giudiziale.

CREDITI IPOTECARI:

- nota di iscrizione ipotecaria;
- contratto o atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c. (annata contrattuale, non solare)
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.
- atto di eventuale risoluzione e messa in mora;

CREDITI PIGNORATIZI:

- contratto o atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

SOCIETÀ DI LEASING:

- contratto di leasing;
- fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione della liquidazione giudiziale;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione della liquidazione giudiziale;
- documentazione attestante l'eventuale ricavato derivante dalla riallocazione del bene sul mercato;

AGENTI:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- contratto di agenzia;
- fatture emesse dalla società debitrice (che hanno originato i crediti provvigionali) ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie;

COLTIVATORI DIRETTI:

- qualifica di coltivatore diretto rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto;
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito

ARTIGIANI:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) per gli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- Libro unico del lavoro e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti nel periodo di riferimento del credito;
- Libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa

ENTI O COOPERATIVE DI PRODUZIONE:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- bilancio, completo di nota integrativa e relazione amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- libro matricola (per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci);
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

COOPERATIVE AGRICOLE:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

SOCIETÀ DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- cedolini paga dei lavoratori;

DOMANDE DI RIVENDICA:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso dell'impresa debitrice, avente data certa anteriore alla liquidazione giudiziale, corredato se necessario dalla continuità delle precedenti trascrizioni sino al ventennio.

DOMANDA DI RESTITUZIONE:

- documentazione attestante la consegna del bene e il titolo di proprietà del bene in possesso dell'impresa debitrice.